COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE **N. 10**

Data: **28/06/2021**

6 Settore - Attivita' Produttive

Registro Generale

N° 723 del 28/06/2021

Attivita' Produttive

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Assunto il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTUNO da MARINO TERESA Dirigente del 6 SETTORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Oggetto:

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI NELLA "FIERA DI SAN MICHELE" - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA.

FIRMATO
IL DIRIGENTE
MARINO TERESA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI NELLA "FIERA DI SAN MICHELE" - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI NELLA "FIERA DI SAN MICHELE" - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per l'assolvimento ad interim delle funzioni di dirigente del VI Settore Attività Produttive, ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 31 e 32 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi e con le competenze espresse nella citata deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 05/10/2020;

Ritenuta la propria competenza ex art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000;

Visto che in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Michele Arcangelo del 29 Settembre, è stata istituita, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 05/08/1998, una Fiera a cadenza annuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 1 lettera p) della L.R. 22/2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 24/06/2021 con la quale:

- è stata ridefinita l'area destinata alla "Fiera di San Michele" e conseguentemente il numero dei posteggi, con relative limitazioni e riserve, da assegnare agli operatori del commercio su aree pubbliche e dello spettacolo viaggiante, come di seguito riportato:

VIA - AREA	DELIMITAZIONE	NUMERO POSTEGGI	LIMITAZIONI - RISERVE
Largo Marconi		**4**	Operatori commerciali settore non alimentare e alimentare limitatamente alla tipologia dolciumi
Via Marconi	Tratto da Largo Marconi a Via Nenni	**11**	Operatori commerciali settore non alimentare e alimentare limitatamente alla tipologia dolciumi
Via Oleandri	Tratto da Piazza Roma a Via Nenni	**10**	Operatori commerciali settore non alimentare e alimentare limitatamente alla tipologia dolciumi

Via Oleandri	Tratto da Via Venezia a P.zza Benedetto Croce	**6**	Operatori commerciali settore alimentare riservati alla tipologia "Panini – gastronomia e simili" con/senza somministrazione di alimenti e bevande
Corso Giovanni XXIII	Tratto da Via delle Margherite a Via dei Mille	**32**	Operatori commerciali settore non alimentare e alimentare limitatamente alla tipologia dolciumi
Corso Giovanni XXIII	Tratto da Via dei Mille a Via di Vittorio	**8**	Operatori commerciali settore alimentare riservati alla tipologia "Panini – gastronomia e simili" con somministrazione di alimenti e bevande
Piazza Nenni e Via Nenni		**13**	Operatori spettacolo viaggiante

- è stato stabilito che le concessioni di posteggio hanno durata annuale, rinnovabile di anno in anno per un massimo di due anni, ovvero fino al 2023;

- è stato dato incarico al Dirigente del VI Settore di emettere avviso pubblico ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 22/2019;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 09.04.2015 venivano ridefiniti i criteri e le modalità per l'assegnazione quinquennale dei posteggi agli operatori commerciali e dello spettacolo viaggiante nella Fiera di S. Michele, sulla base delle disposizioni contenute nel Documento programmatico per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 139 del 19.02.2003;
- il Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 139 del 19.02.2003, a seguito della emanazione del Testo Unico del Commercio L.R. 22 del 06/11/2019, non è più applicabile e che, pertanto, occorre ridefinire anche i criteri e le modalità per l'assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali e dello spettacolo viaggiante;
- l'art. 47 comma 3 della LR 22/2019 Testo unico del Commercio dispone che i Comuni redigono la graduatoria delle istanze pervenute tenendo conto dei criteri di priorità previsti dalle norme europee e statali;
- l'attuale quadro normativo nazionale (Direttiva servizi 2006/123/CE; D.lgs. n. 59/2010; Intesa C.U. del 05/07/2012; DL n. 244/2016; Legge n. 205/2017; Legge n. 145/2018; DL n. 34/2020; DM 25/11/2020 linee guida statali; Decreto-Legge n. 41/2021), che funge da riferimento per l'attuazione della disciplina a livello regionale e locale, è connotato da potenziale contrasto con le norme eurounitarie, come segnalato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere n. AS1721 del 15/02/2021 reso a Roma Capitale, e da incertezza interpretativa, come evidenziato nella relazione parlamentare di accompagnamento all'art. 26 bis del D.L. 41/2021, che motiva l'introduzione dell'articolo aggiuntivo, non solo in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso, ma anche "*in conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti*

dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche";

Ritenuto che, nelle more del riordino della materia ed in assenza di precise disposizioni statali, pare ragionevole, basarsi sui principi di base espressi dall'art. 181, comma 4-bis e comma 4-ter del D.L. 34/2020, convertito con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, per i quali sono coerenti dei criteri che premiano l'anzianità di esercizio nella manifestazione stessa e, in sub-ordine, l'esercizio dell'attività risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;

Dato atto:

- dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e del Codice di Comportamento dell'Ente;
- dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT comunale, in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;

Vista la Legge Regionale 22/2019 T.U.C.;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635/1940;

Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) **Di approvare** il testo del Bando Pubblico (Allegato 1), che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di procedere alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

2) **Di approvare** il fac-simile di domanda di partecipazione al Bando Pubblico (Allegato 2);

3) **Di dare atto** che, sulla base delle graduatorie approvate dal Dirigente del VI Settore, i posteggi saranno assegnati lasciando agli operatori la facoltà di scelta fra quelli disponibili per ciascuna categoria, secondo le modalità esplicitate nel bando medesimo;

4) **Di prendere atto** della planimetria ubicativa dei posteggi, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 24/06/2021 precisando che potranno essere apportate modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie per una migliore razionalizzazione degli spazi;

5) **Di dare atto** altresì che le assegnazioni dei posteggi e i relativi titoli autorizzatori avranno validità di un anno, rinnovabile di anno in anno per un massimo di due anni, ovvero fino al 2023;

6) **Di dare atto,** ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza:

- dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e del Codice di Comportamento dell'Ente;
- dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT comunale, in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento;
- che la presente determinazione ha rilevanza ai fini dell'amministrazione trasparente;

7) **Di attestare** la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Il Dirigente ad interim del VI Settore

Dott.ssa Teresa Marino